

GUIDA OPERATIVA

Le Fasi della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU)

Dall'incarico con giuramento al deposito della relazione e liquidazione del compenso

Redatto da	Ing. Giancarlo Musto — Ordine degli Ingegneri di Roma n. 18824
Sito web	www.sgmsi.it info@sgmsi.it
Tribunali	Tribunale Civile di Roma Tribunale Fallimentare di Velletri
Base normativa	c.p.c. artt. 61–64, 191–201 D.M. 30.05.2002 D.M. 109/2023 (Albo telematico)

1. Inquadramento normativo e ruolo del CTU

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) è un ausiliare del Giudice, nominato ai sensi degli artt. 61–64 c.p.c., chiamato a fornire valutazioni tecniche specialistiche in ambiti che esulano dalla competenza giuridica del magistrato. La sua attività si svolge nel **rispetto del contraddittorio** tra le parti, che possono nominare propri Consulenti Tecnici di Parte (CTP).

La disciplina della nomina, dell'albo, del giuramento e della liquidazione è contenuta principalmente in:

- Artt. 61–64 c.p.c. (nomina, ricusazione, responsabilità)
- Artt. 191–201 c.p.c. (svolgimento delle operazioni peritali)
- D.M. 30.05.2002 n. 182 (liquidazione dei compensi)
- D.P.R. 30.05.2002 n. 115 – T.U. Spese di Giustizia (artt. 49–64)
- D.M. 109/2023 – Regolamento nuovo Albo telematico CTU/Periti
- Linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)

2. Le fasi operative della CTU

FASE 1 — Nomina e accettazione dell'incarico

Attività	Riferimento normativo	Note pratiche
Emissione del decreto di nomina	Art. 61 c.p.c.	Il Giudice sceglie il CTU dall'albo; può nominarne uno esterno in caso di necessità
Comunicazione al CTU	Art. 192 c.p.c.	La cancelleria notifica il decreto; il CTU deve valutare eventuali cause di incompatibilità
Verifica di incompatibilità e conflitti	Art. 63 c.p.c.	Il CTU deve astenersi se ha rapporti con le parti; le parti possono recusarlo
Accettazione dell'incarico	Art. 192 c.p.c.	Il CTU comunica la propria disponibilità al Giudice entro il termine fissato

FASE 2 — Udienza di giuramento e conferimento formale dell'incarico

Attività	Riferimento normativo	Note pratiche
Comparizione all'udienza	Art. 193 c.p.c.	Il CTU compare personalmente davanti al Giudice all'udienza fissata nel decreto
Prestazione del giuramento	Art. 193 c.p.c.	Formula: <i>'Giuro di adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità'</i>
Conferimento del quesito	Art. 194 c.p.c.	Il Giudice formula il quesito tecnico; le parti possono interloquire
Fissazione del termine di deposito	Art. 195 c.p.c.	Il Giudice stabilisce il termine per il deposito della relazione (prorogabile)
Comunicazione ai CTP	Art. 201 c.p.c.	Il CTU convoca i CTP per le operazioni peritali con preavviso sufficiente

FASE 3 — Richiesta e versamento dell'acconto

Attività	Riferimento normativo	Note pratiche
Valutazione della complessità e dei costi	D.M. 30.05.2002	Il CTU stima il compenso prevedibile (vacazioni, spese vive, trasferte)
Istanza di acconto al Giudice	Art. 56 T.U. Spese Giustizia	Il CTU può chiedere un acconto sulle spese preventivate prima dell'avvio
Decreto del Giudice per il versamento	Art. 56 T.U. Spese Giustizia	Il Giudice emette il provvedimento con l'importo e indica la parte onerata
Versamento in cancelleria	Art. 57 T.U. Spese Giustizia	La parte indicata versa presso la cancelleria nei termini; in caso di indigenza provvede l'Erario
Comunicazione dell'avvenuto versamento	Prassi	La cancelleria avvisa il CTU; in sua assenza le operazioni possono essere sospese

FASE 4 — Operazioni peritali e contraddittorio

Attività	Riferimento normativo	Note pratiche
Convocazione dei CTP (primo incontro)	Art. 201 c.p.c.	Fissato con preavviso ragionevole (solitamente 10–15 gg); tutti i CTP devono essere convocati (*)
Raccolta documentale e accesso agli atti	Art. 194 c.p.c.	Il CTU può chiedere documenti alle parti e accedere ai fascicoli di causa
Sopralluogo / ispezione dei luoghi	Art. 118 c.p.c.	Il CTU può disporre ispezioni; le parti hanno diritto di assistere tramite CTP
Indagini tecniche, misurazioni, prove	Quesito del Giudice	Analisi strumentali, calcoli, laboratorio: tutto deve essere documentato
Redazione della bozza di relazione	Prassi consolidata	Prima di depositare, il CTU invia la bozza ai CTP per osservazioni
Ricezione e valutazione delle note CTP	Art. 195 c.p.c.	Il CTU esamina le osservazioni; deve rispondervi nella relazione definitiva
Eventuale supplemento d'indagine	Art. 196 c.p.c.	Se emergono nuovi elementi, il Giudice può autorizzare ulteriori accertamenti

(*) personalmente invio la convocazione anche ai procuratori delle parti (oltre che ai CTP), tramite pec riassumendo il quesito e il cronoprogramma delle operazioni peritali, approvato dal giudice in udienza di giuramento (o con trattazione scritta)

FASE 5 — Redazione e deposito della relazione definitiva

Attività	Riferimento normativo	Note pratiche
Struttura della relazione	Prassi / Linee guida CSM	Premessa, quesiti, metodologia, svolgimento operazioni, risposta ai quesiti, conclusioni
Risposta analitica ai quesiti	Art. 195 c.p.c.	Ogni quesito deve trovare risposta esplicita e motivata nella relazione
Allegati tecnici e documentali	Prassi	Planimetrie, schemi, fotografie, tabulati: devono essere numerati e referenziati (incluso verbali operazioni peritali ed osservazioni di parte)
Deposito telematico in cancelleria	D.L. 179/2012 – PCT	Tramite Portale Servizi Telematici (PST) o software di redazione atti PCT
Rispetto del termine perentorio	Art. 195 c.p.c.	Il mancato rispetto è sanzionabile; la proroga va chiesta prima della scadenza
Comunicazione di avvenuto deposito	Prassi	Il CTU notifica via PCT o PEC l'avvenuto deposito agli avvocati delle parti

FASE 6 — Istanza di liquidazione del compenso

Attività	Riferimento normativo	Note pratiche
Redazione del rendiconto spese	D.M. 30.05.2002	Elenco dettagliato di vacanze (per attività) e spese documentate (trasferte, copie, laboratori)
Calcolo del compenso	Tabelle D.M. 30.05.2002	Vacazioni: importo base + maggiorazioni per urgenza/complessità; compenso per eventuali collaboratori
Redazione dell'istanza di liquidazione	Art. 71 T.U. Spese Giustizia	Istanza formale al Giudice con allegato rendiconto spese e parcella
Deposito dell'istanza in cancelleria	Art. 71 T.U. Spese Giustizia	Deposito telematico entro 3 anni dal deposito della relazione (termine di decadenza)
Emissione del decreto di liquidazione	Art. 168 T.U. Spese Giustizia	Il Giudice emette il decreto; contro di esso è ammessa opposizione ex art. 170 T.U.

FASE 6 — Istanza di liquidazione del compenso

Recupero del compenso	Artt. 59–61 T.U. Spese Giustizia	Il CTU recupera dalla parte anticipante; se insolvente, dallo Stato (Erario)
-----------------------	----------------------------------	--

3. Cronoprogramma riepilogativo

La tabella seguente riassume le principali attività con le durate tipiche e i soggetti coinvolti. I tempi sono da intendersi come riferimento orientativo: il termine perentorio per il deposito è sempre quello fissato dal Giudice nel decreto di nomina o nelle successive proroghe.

Attività / Fase	Durata tipica	Soggetto	Scadenza tipo	Note
Nomina e notifica incarico	1–3 gg	Cancelleria / CTU	Giorno 0	Il CTU riceve la comunicazione
Accettazione e giuramento	Udienza	CTU + Giudice	Giorno 1–15	Conferma disponibilità
Versamento acconto CTP	15–30 gg	Parti (tramite avvocati)	T0 + 30 gg	Su invito del CTU
Operazioni peritali	30–90 gg	CTU + CTP	T0 + 60–120 gg	Sopralluoghi, analisi, laboratorio
Deposito bozza / note CTP	15–30 gg	CTU + CTP	T0 + 120 gg	Contraddittorio scritto
Stesura relazione definitiva	15–30 gg	CTU	T0 + 150 gg	Recepimento osservazioni
Deposito relazione in cancelleria	Termine fisso	CTU	Termine ex decreto	Formato telematico PCT
Udienza di discussione	1 giorno	Giudice + Parti	Dopo deposito	Eventuale chiarimenti
Istanza di liquidazione	Entro 3 anni	CTU	Dopo deposito	Con nota spese e parcella
Decreto di liquidazione	30–60 gg	Giudice	Dopo istanza	Emesso dal Giudice
Recupero del compenso	15–30 gg	CTU	Dopo decreto	Da parte anticipante o Erario

4. Note pratiche e avvertenze operative

4.1 Gestione dei termini

Il termine per il deposito della relazione è fissato dal Giudice ed è prorogabile. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza, con motivazione tecnica (complessità del caso, ritardi nell'ottenimento di documenti, ecc.). Una proroga ottenuta tardivamente non sana il ritardo già maturato.

4.2 Redazione dell'istanza di liquidazione

L'istanza di liquidazione deve essere depositata entro tre anni dal deposito della relazione, pena la decadenza dal diritto al compenso (art. 71 T.U. Spese di Giustizia). È buona prassi allegare:

- Il rendiconto analitico delle vacanze (con indicazione delle date e delle attività svolte)
- Le ricevute delle spese vive sostenute (viaggio, alloggio, laboratorio, copie)
- Il calcolo del compenso secondo le tabelle del D.M. 30.05.2002
- Copia del decreto di nomina e del verbale di giuramento
- Estratto del deposito telematico della relazione

4.3 Vacanze: come si calcolano

La vacanza è l'unità di misura del compenso CTU: ogni vacanza copre le prime due ore o frazione di esse. Le tariffe sono stabilite dal D.M. 30.05.2002 e sono state recentemente aggiornate: la Corte Costituzionale, con [sentenza n. 16/2025](#), pubblicata il 12/02/2025 sulla G.U. n. 7 1° serie speciale corte cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza. Pertanto, a partire dal 13/02/2025, nella maschera di inserimento dati non si distingue più tra prima vacanza e vacanze successive e tutte sono calcolate a tariffa piena.

4.4 Acconto e anticipazione delle spese

Prima di avviare le operazioni peritali, è consigliabile richiedere al Giudice un provvedimento di versamento dell'acconto. Questo tutela il CTU da rischi di insolvenza delle parti e garantisce la disponibilità immediata di fondi per le spese vive (laboratori, trasferte, strumentazione). In assenza di versamento, le operazioni peritali possono essere sospese previa comunicazione al Giudice.

4.5 PCT — Processo Civile Telematico

Dal 2014 il deposito della relazione CTU avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia. È necessario disporre di firma digitale qualificata, PEC, redattore atti compatibile con le specifiche tecniche vigenti, e credenziali di accesso al PST. Il file della relazione deve essere in formato PDF/A non scansionato (testo selezionabile).

5. Schema visivo del flusso procedurale



6. Riferimenti normativi essenziali

Norma / Fonte	Oggetto
Art. 61–64 c.p.c.	Nomina, incompatibilità, responsabilità e riconsunzione del CTU
Art. 191–201 c.p.c.	Svolgimento delle operazioni peritali e redazione della relazione
Art. 118 c.p.c.	Ispezione di luoghi e cose su disposizione del Giudice
D.M. 30.05.2002 n. 182	Tabelle per il calcolo delle vacanze e del compenso CTU
D.P.R. 115/2002 – T.U. Spese Giustizia	Disciplina integrale delle spese di giustizia e liquidazione compensi
D.L. 179/2012 (PCT)	Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
D.M. 109/2023	Regolamento albo telematico CTU e Periti (D.M. 109/2023)
Circolare CSM 2013	Linee guida per la nomina e l'attività dei consulenti tecnici d'ufficio

Documento a uso interno — Ing. Giancarlo Musto — www.sgmsi.it

I contenuti hanno valore orientativo e non sostituiscono la consulenza legale professionale.